Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Sicilia

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1981, n. 309.

Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e di consentire l'avvio dei programmi di investimento, con particolare riguardo agli impianti idroelettrici, alle centrali elettriche alimentate a carbone e con fluidi geotermici e alla realizzazione di reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, è autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL dell'importo di lire 3.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive integrazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 350 miliardi nell'anno 1980, 1.000 miliardi nell'anno 1981, 1.000 miliardi nell'anno 1982 e 650 miliardi nell'anno 1983.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette annualmente ai Presidenti delle due Camere per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti per materia i programmi dell'ENEL e una relazione, predisposta dal presidente dell'ENEL, in merito all'attività dell'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi stessi.

Art. 3.

Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso più razionale ed il risparmio dell'energia, nonché l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'ENEL è autorizzato a promuovere, con la propria organizzazione e secondo direttive generali impartite dal CIPE, la diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopraindicati, anche mediante anticipazioni finanziarie.

L'ENEL, nel quadro delle direttive di cui al precedente comma:

a) può promuovere, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costituzione di società o consorzi con enti pubblici ed enti locali per l'attuazione di iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e alla razionale utilizzazione delle fonti di energia, nonché per la realizzazione e l'esercizio, ai fini di cui sopra, di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi gli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e di vapore destinato ad altre utilizzazioni;

b) può svolgere, previa autorizzazione del CIPE, anche in associazione con altre società o enti, attività di studio, consulenza e progettazione, in Italia e all'estero, per l'attuazione e la realizzazione delle iniziative e degli impianti di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ». All'onere di lire 1.000 miliardi per l'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1981.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente la facoltà del Ministro del tesoro di effettuare nell'anno 1981, operazioni di indebitamento nella forma, tra l'altro, di buoni poliennali del Tesoro con scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/000895, del 16 giugno 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° luglio 1983, per un importo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi, ripartiti in

duecento serie di 10 miliardi ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 18% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 98 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 18% - 1° luglio 1983 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 4 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 10 luglio 1981 per il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi dei nuovi buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 18% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1981 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 14 agosto 1981 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

I buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali 18% - 1° luglio 1983, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni) sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1981 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 18% - 1983 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 158

(3667)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 dicembre 1980, n. **1147.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione « Scuola svizzera di Milano ».

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengano approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 dello statuto dell'associazione « Scuola svizzera di Milano », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 679.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1981
Registro n. 54 *Istruzione, foglio n.* 348

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satellite, conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974.

Il 7 aprile 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 ottobre 1977, n. 762, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 24 ottobre 1977, ha avuto luogo a New York presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite il deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulla distribuzione da segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974.

In occasione del deposito dello strumento di ratifica, il Rappresentante permanente dell'Italia ha emesso la seguente dichiarazione: « Il Governo italiano dichiara, conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 2 della convenzione, che la protezione accordata in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 2 è limitata sul suo territorio a un periodo di 25 anni successivo al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo la trasmissione mediante satelliti ».

Conformemente al paragrafo 1 dell'art. 10, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 7 luglio 1981.

(3592)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Traguardo 72 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Traguardo 72 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita il 9 marzo 1971 con atto a rogito del notaio Giuseppe Mangiapane, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. Mario Galasso.

(3595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981, al presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma è stata corrisposta, a decorrere dalla data del decreto stesso, una indennità di carica pari a L. 400.000 mensili lorde. Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spettante al presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma è fissato a decorrere dalla data del decreto suddetto in L 20.000 lorde. Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata. La spesa di cui al citato decreto graverà sul bilancio dell'Istituto nazionale di alta matematica.

(3660)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Daniele Massimo, nato a Napoli il 1° marzo 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 15 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1179,30	1179,30	1179,35	1179,30	1179,25	1168,50	1179,20	1179,30	1179,30	1179,30
Dollaro canadese	981 —	981 —	980 —	981 —	980,60	981 —	980,25	981 —	981 —	981 —
Marco germanico	498,99	498,99	498,55	498,99	499,50	498,90	499,10	498,99	498,99	499 —
Fiorino olandese	447,93	447,93	448 —	447,93	448,25	447,90	448 —	447,93	447,93	447,95
Franco belga	30,499	30,499	30, 6	30,499	30,50	30,50	30,49	30,499	30,499	30,50
Franco francese	208,70	208,70	208,30	208,70	208,65	209,10	208,72	208,70	208,70	208,70
Lira sterlina	2337,40	2337,40	2337 —	2337,40	2338,40	2335,50	2337,10	2337,40	2337,40	2337,40
Lira irlandese	1825 —	1825 —	1822 —	1825 —	1824,90	—	1821 —	1825 —	1825 —	—
Corona danese	158,86	158,86	157,50	158,86	158,80	158,85	158,91	158,86	158,86	158,85
Corona norvegese	201,01	201,01	200,50	201,01	200,75	201,02	201,04	201,01	201,01	201 —
Corona svedese	234,41	234,41	233,75	234,41	233,80	234,40	233,72	234,41	234,41	234,40
Franco svizzero	573,33	573,33	571,25	573,33	572,60	570,85	573,20	573,33	573,33	573,35
Scellino austriaco	70,535	70,535	70,50	70,535	70,40	70,50	70,475	70,535	70,535	70,55
Escudo portoghese	18,82	18,82	18,90	18,82	18,75	18,80	19 —	18,82	18,82	19 —
Peseta spagnola	12,501	12,501	12,52	12,501	12,47	12,50	12,493	12,501	12,501	12,50
Yen giapponese	5,339	5,339	5,33	5,339	5,33	5,30	5,339	5,339	5,339	5,34

Media dei titoli del 15 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	47,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50% » » 1968-83	87,600
» 5,50% » » 1969-84	83,500
» 6% » » 1970-85	80,675
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	74 —
» 9% » » 1975-90	74,350
» 9% » » 1976-91	76,975
» 10% » » 1977-92	83 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	96,725
» » » » 1- 7-1979/82	95,850
» » » » 1-10-1979/82	95,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	97,775
» » » » 1- 3-1980/82	96,875
» » » » 1- 5-1980/82	96,500
» » » » 1- 6-1980/82	97,350
» » » » 1- 7-1980/82	96,575
» » » » 1- 8-1980/82	95,375
» » » » 1-10-1980/82	95,450
» » » » 1-12-1980/82	96,925
» » » » 1- 1-1980/83	95,975
» » » » 1-10-1980/83	99,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,575
» » » 12% 1- 4-1982	93,900
» » » 12% 1-10-1983	87,025
» » » 12% 1- 1-1984	86,325
» » » 12% 1- 4-1984	85,750
» » » 12% 1-10-1984	85,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1179,25
Dollaro canadese	980,625
Marco germanico	499,045
Fiorino olandese	447,965
Franco belga	30,494
Franco francese	208,71
Lira sterlina	2337,25
Lira irlandese	1823 —
Corona danese	158,885
Corona norvegese	201,025
Corona svedese	234,065
Franco svizzero	573,265
Scellino austriaco	70,505
Escudo portoghese	18,91
Peseta spagnola	12,497
Yen giapponese	5,339

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Reggio Calabria alle ore 13 del giorno 24 giugno 1981 per gli indirizzi commerciale, elettrotecnico e meccanico e alle ore 7,30 del giorno 28 giugno 1981, per l'indirizzo amministrativo, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Posidonea;

liceo ginnasio statale «Tommaso Campanella», via T. Campanella, 25;

istituto magistrale statale «Tommaso Gulli», via 2 Settembre, 2/A.

(3671)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
D'Angelo Antonio, nato a Maddaloni il 16 ottobre 1948	punti	98	su 100
Ghisoli Elia, nato a S. Agata Bolse il 26 marzo 1945	»	92	»
Tommaselli Antonio Pasquale, nato ad Alvignano il 14 luglio 1949	»	92	»
Macchia Enrico, nato a Livorno il 13 agosto 1948	»	90	»
Melga Pierluigi, nato a Sanremo l'8 gennaio 1949	»	90	»
Pratesi Enrico, nato a Firenze il 19 febbraio 1948	»	87	»
Granata Vincenzo, nato a Villaricca il 1° ottobre 1937	»	85	»
Strollo Giovanna, nata a Roma il 16 agosto 1942	»	85	»
Frigato Francesco, nato a Belluno il 26 dicembre 1946	»	84	»
Magnanini Piergiorgio, nato a Venezia il 21 aprile 1949	»	84	»
Sparano Giuseppe, nato a Bellavista di San Paolo del Brasile il 23 novembre 1936	»	84	»
Squatrito Sebastiano, nato a Biancavilla il 1° dicembre 1946	punti	84	su 100
Pezzino Vincenzo, nato a Pesaro il 2 luglio 1947	»	82	»
D'Alia Onofrio, nato a Palermo il 31 luglio 1946	»	79	»
Fiorentini Franco, nato a Bologna il 4 dicembre 1946	»	78	»
Di Bartolomei Giancarlo, nato a Roma il 26 gennaio 1941	»	75	»
Canneto Renato, nato a Senigallia l'8 luglio 1947	»	70	»
Giallombardo Antonino, nato a Termini Imerese il 27 gennaio 1946	»	70	»
Legovini Pietro, nato a Treviso il 6 dicembre 1945	»	70	»
Pedrini Oreste, nato a Malalbergo l'8 gennaio 1943	»	70	»
Romanelli Sandro, nato a Venezia il 17 novembre 1927	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3138)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
Gambacorta Marcello, nato a Milano il 10 maggio 1948	punti	100	su 100
Piscioli Francesco, nato a Cremona il 9 luglio 1947	»	100	»
Pizzoli Gabriele, nato ad Iseo il 24 marzo 1946	»	96	»
Colombetti Vito, nato a Milano il 27 maggio 1946	»	95	»
Cilia Vincenzo, nato a Ragusa l'11 marzo 1949	»	90	»
Marzola Andrea, nato a Ferrara il 6 aprile 1947	»	90	»
Michelini Maria Pia, nata a Roma il 25 settembre 1939	»	90	»
Nuara Rosabianca, nata a Terrasini il 7 luglio 1948	»	90	»
Torchio Bruno, nato a Torino il 23 settembre 1948	»	90	»

Ceretti Ermanno, nato a Varenna il 7 aprile 1946	punti 85 su 100
Tavani Enrico, nato a Lodi l'11 maggio 1948	» 85 »
Bosincu Luisanna, nata a Sassari il 15 febbraio 1947	» 80 »
Gardini Giorgio, nato a Bologna il 29 agosto 1949 .	» 80 »
Perna Antonio, nato a Napoli il 25 febbraio 1948	» 80 »
Sanchioni Laura, nata a Novara il 19 settembre 1944 .	» 80 »
Coverlizza Sergio, nato a Vezza d'Oglio il 14 aprile 1948 .	» 75 »
Cremonini Clara, nata a Bologna il 5 gennaio 1946	» 75 »
Fibbi Maria Laura, nata a Jesi il 14 marzo 1948 .	» 75 »
Guglielmini Cristina, nata a Ferrara il 5 gennaio 1947	» 75 »
Rossi Renato, nato a Casagiove il 2 gennaio 1947	» 75 »
Mambelli Vladimiro, nato a Forlì il 7 gennaio 1947	» 72 »
Andrion Alberto, nato a Carignano il 23 maggio 1948 . .	» 70 »
Belloni Alberto, nato a Melegnano il 2 agosto 1946 .	» 70 »
Fessia Luciano, nato a Monticello d'Alba il 17 agosto 1747 .	» 70 »
Gambini Claudio, nato a Genova l'11 marzo 1946 . .	» 70 »
Mori Ferdinando, nato a Gambassi il 28 maggio 1944 .	» 70 »
Pongiluppi Frida, nata ad Udine il 25 aprile 1939	» 70 »
Tricomi Paolo, nato a Loro Ciuffenna il 3 febbraio 1948 .	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3144)

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto dell'8 luglio 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia, dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che:

la data di nascita del sanitario Minazzi Mario di cui al n. 71 dell'elenco dei primari di neurologia non è 16 marzo 1930 bensì 16 giugno 1930;

il comune di nascita del sanitario Maini Gino di cui al n. 239 dell'elenco dei primari di psichiatria non è Parma bensì Sissa;

il nome del sanitario Trippitelli di cui al n. 135 dell'elenco dei primari di urologia non è Franco bensì Francesco;

la data di nascita del sanitario De Luca Elio di cui al n. 18 dell'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia non è 1° aprile 1918 bensì 1° settembre 1918;

Decreta:

La data di nascita del dott. Minazzi Mario è rettificata da 16 marzo 1930 a 16 giugno 1930.

Il comune di nascita del dott. Maini Gino è rettificato da Parma in Sissa.

Il nome del dott. Trippitelli è rettificato da Franco in Francesco.

La data di nascita del dott De Luca Elio è rettificata da 1° aprile 1918 in 1° settembre 1918.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(3544)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1981, n. **14.**

Regolamentazione dello sversamento e dell'abbandono dei rifiuti e residui solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini sia di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturale sia della salvaguardia della salute degli abitanti della Regione, come del riciclaggio delle materie più pregiate, lo sversamento di rifiuti e residui solidi è consentito nelle sole aree o attrezzature a ciò autorizzate, chiaramente indicate sul terreno mediante apposite tabelle di segnalazione.

Le aree, o attrezzature, sono individuate, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da comuni singoli, o associati per l'individuazione di aree comprensoriali, mentre le tabelle saranno apposte dai singoli comuni interessati, su parere conforme degli assessorati regionali all'agricoltura, alla sanità ed al turismo, per quanto di competenza. La non comunicazione del suddetto parere entro sessanta giorni dalla richiesta equivale a parere positivo.

Le aree, o attrezzature, devono prevedere, ove possibile, lo sversamento differenziato dei rifiuti, o residui solidi, a seconda se si tratti di macerie e materiali inerti vari, carcasse di automobili e di elettrodomestici, rifiuti organici, vetro, materiali metallici ferrosi e non ferrosi, carta e materie plastiche in genere.

Art. 2.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge mediante il getto, lo sversamento o l'abbandono di rifiuti e residui solidi di qualunque genere effettuato al di fuori delle aree e delle attrezzature, a ciò appositamente destinate, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per oggetti singoli o per un complesso di oggetti anche racchiusi in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo a trazione animale, ovvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, ovvero per l'abbandono di carcasse di automobili, motociclette od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 600.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo motorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

Le sanzioni amministrative di cui sopra sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all'atto della contestazione dei fatti, al recupero di quanto gettato o lasciato.

Le sanzioni amministrative previste sono altresì raddoppiate quando la violazione sia effettuata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole.

Art. 4.

Per l'accertamento delle infrazioni e le relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 5.

I comuni sono tenuti a rendere nota, mediante manifesti, la localizzazione delle aree e delle attrezzature, specificando inoltre le modalità per lo sversamento differenziato dei rifiuti.

Art. 6.

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al cap. 7700 « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 febbraio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1981, n. 15.
Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli articoli 1 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2.

L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'art. 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.

Art. 4.

Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a mt. 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.

Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Art. 5.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Art. 6.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per l'estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo;

b) da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idrauliche;

c) da L. 50.000 a L. 150.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;

d) da L. 50.000 a L. 150 000 per chi, nell'estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Con successivo decreto del presidente della giunta verrà di volta in volta stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato.

Art. 7.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 8.

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al cap. 7700: « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 febbraio 1981

ANDRIONE

(2590)

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. **16.**

Finanziamento di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni in materia di OO.PP.

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata per l'esercizio finanziario 1981 di lire 500.000.000 da destinare:

a) quanto a L. 200.000.000 al finanziamento di opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione (capitolo 26000);

b) quanto a L. 300.000.000 al finanziamento di spese per costruzione di opere stradali ed altre opere a mezzo di cantieri di lavoro (cap. 26400).

Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi

Art. 2.

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe (cap. 28250).

Art. 3.

Le quote annue da iscrivere in relazione all'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35 nell'importo complessivo di L. 5.300.000.000 per il biennio 1981-82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa idrogeologica del suolo, sono rideterminate nei seguenti importi:

per l'esercizio finanziario 1981: L. 3.600.000.000 (cap. 28510, 28520, 28530);

per l'esercizio finanziario 1982: L. 1.700.000.000 (cap. 28510, 28530).

Art. 4.

La quota di L. 540.000.000 dell'autorizzazione di spesa di complessive L. 2.240.000.000 per il biennio 1981-82 recata dall'articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è destinata:

a) quanto a L. 120.000.000 al finanziamento delle spese per la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante (cap. 28700), in ragione di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982;

b) quanto a L. 420.000.000 al finanziamento di spese per la infrastrutturazione dei boschi a vocazione turistica (cap. 28810), in ragione di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981 e lire 220.000.000 per l'esercizio finanziario 1982.

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 5.

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 147.000.000 di cui L. 129.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 per spese relative all'acquisto e alla sistemazione di stabili, arredi ed attrezzature della scuola regionale di agricoltura di Aosta (cap. 31700).

Art. 6.

Per gli interventi nel settore delle infrastrutture destinate alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di L. 450.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 (cap. 31800 - 31850).

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, lettera *d*) della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è aumentata di lire 100.000.000 per il biennio 1981-82 in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 (cap. 32000).

Art. 8.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi al fine di favorire l'attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (cap. 32050).

Art. 9.

Per gli interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 nel settore dell'irrigazione, l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è aumentata per il biennio 1981-82 di L. 320.000.000, in ragione di L. 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 (cap. 32200).

Art. 10.

Per gli interventi finalizzati a favorire l'incremento delle colture e la tutela dei prodotti tipici è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di L. 1.890.000.000, di cui L. 630.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 da destinare:

a) quanto a L. 750.000.000, di cui L. 250.000.000 per l'esercizio 1981, per la concessione di contributi ad enti ed associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura (cap. 32750);

b) quanto a L. 1.140.000.000.000, di cui L. 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, per spese e contributi destinati alla tutela e l'incremento dei prodotti tipici (cap. 32900).

Interventi a favore delle comunità montane

Art 11.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 destinata:

a) quanto a L. 50.000.000 alla concessione di contributi per l'istituzione e la gestione delle comunità montane (cap. 35550);

b) quanto a L. 100.000.000 alla concessione di contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle comunità montane (cap. 35600).

Interventi a favore del turismo

Art. 12.

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 1.650.000.000 destinata:

a) quanto a L. 600.000.000 per spese di propaganda turistica, azioni promozionali e per partecipazione a mostre e fiere (cap. 37100);

b) quanto a L. 500.000.000 per spese relative ad iniziative turistiche (cap. 37150);

c) quanto a L. 550.000.000 per la concessione di contributi ad aziende di soggiorno, proloco ed enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200).

Disposizioni in materia di assistenza sociale

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 42 prevista nell'importo annuo di L. 15.000.000 è ridotta a L. 10.000.000 (cap. 41350).

Art. 14.

E' autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa di lire 260.000.000 di cui L. 130.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, per contributi destinati all'assistenza ai minori (capitolo 41900).

Art. 15.

Per le finalità di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000 (cap. 42350).

Art. 16.

Per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 l'ulteriore spesa di L. 262.000.000 (cap. 42550).

Diritto allo studio ed altri interventi a carattere scolastico

Art. 17.

Al fine di favorire il diritto allo studio degli alunni delle scuole della Regione e autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000 per il finanziamento delle spese di trasporto degli alunni delle scuole regionali (cap. 44300).

Art. 18.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L 1.050.000.000 destinata:

a) quanto a L. 650.000.000 per la concessione di contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne ed altre attività scolastiche (cap. 45450);

b) quanto a L. 400.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento di scuole elementari e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute (cap. 45500).

Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche

Art. 19.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 480.000.000 destinata:

a) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (capitolo 46100);

b) quanto a L. 50.000.000 per spese relative a sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a L. 100.000.000 per acquisto e stampa di riviste e monografie aventi carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a L. 75.000.000 per la concessione di contributi ad istituzioni ed associazioni culturali (cap. 46250);

e) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350);

f) quanto a L. 50.000.000 per contributi per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46360);

g) quanto a L. 5.000.000 per la concessione del contributo annuo per il funzionamento dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, art. 19 (cap. 46410).

Disposizioni in materia di musei Beni culturali ed ambientali

Art. 20.

Le quote annue da iscrivere in relazione all'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35 nell'importo complessivo di L. 3.800.000.000 per il biennio 1981/82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa del patrimonio culturale sono rideterminate nei seguenti importi: (cap. 47160):

per l'esercizio finanziario 1981: L. 1.700.000.000;
per l'esercizio finanziario 1982: L. 2.100.000.000.

Art. 21

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a L. 18.799.000.000, nel triennio 1981-83, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1981-83, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nell'allegato *A*.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 marzo 1981

ANDRIONE

(*Omissis*).

(2591)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1981, n. **17.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *aprile* 1981)

(*Omissis*).

(3165)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1981, n. **18.**

Contributo ai comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione dei rapporti patrimoniali in seguito alla istituzione del primo comune con distacco dal secondo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla istituzione del comune di Avigliano Umbro con distacco dal comune di Montecastrilli, disposta con legge regionale 2 aprile 1975, n. 20, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 5992, di nuova istituzione nel bilancio 1981, denominato: « Contributo ai comuni di Avigliano Umbro e Montecastrilli per la definizione di rapporti patrimoniali ».

Lo stanziamento di cui al comma precedente è ripartito come segue:

al comune di Avigliano . . . . . L. 200.000.000
al comune di Montecastrilli . . . . » 100.000.000

All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte, a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1980, come integrato con legge regionale 26 maggio 1980, n. 52.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1981 le conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge n. 23/1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1981 (*atto n.* 167) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *aprile* 1981.

(3166)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. **19.**

Proroga del termine per l'esercizio provvisorio delle unità sanitarie locali per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga al disposto dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, e limitatamente all'anno 1981 l'esercizio provvisorio delle unità sanitarie locali è consentito fino al 31 maggio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 aprile 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 (*atto n.* 191) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *aprile* 1981.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **20.**

Contributo ai comuni ed alle province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la Ferrovia centrale umbra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge è autorizzata la spesa di L. 217.000.000 per l'istituzione di un fondo per il «Contributo ai comuni e alle province dell'Umbria per le spese di progettazione di sottovia e sopravvia su strade comunali e provinciali interessanti la Ferrovia centrale umbra» nel quadro del risanamento dei passaggi a raso insistenti sulla linea.

I lavori relativi verranno inseriti nel piano finanziario di risanamento previsto per la Ferrovia centrale umbra.

Art. 2.

Per accedere al contributo i comuni e le province interessate devono presentare domanda alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il termine predetto è perentorio.

Alla domanda deve essere allegata una relazione, con relativa cartografia, che illustri il tipo di intervento e gli effetti di sanatoria degli attraversamenti a raso insistenti sulla linea ferroviaria.

Nella domanda devono altresì essere indicate le spese previste per la progettazione.

Art. 3.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare provvede a stabilire la graduatoria delle domande in base agli effetti di sanatoria illustrati nelle singole relazioni.

Entro sessanta giorni dal termine di cui al primo comma del precedente art. 2 la giunta regionale comunica agli enti interessati l'eventuale ammissione al contributo.

Entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo gli enti interessati devono presentare alla giunta regionale il progetto esecutivo concernente la costruzione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla erogazione del contributo entro tre mesi dalla presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 5.

L'ammontare del contributo concesso ai comuni ed alle province viene stabilito in base alle richieste accolte e comunque non inferiore al 50 per cento delle spese di progettazione.

Art. 6.

L'onere di L. 217.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, è imputato al cap. 8681, di nuova istituzione del bilancio per l'esercizio 1981, denominato: «Contributo ai comuni e alle province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la Ferrovia centrale umbra»; ad esso si fa fronte con la seguente variazione di bilancio:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:			
Cap. 8681		L. 217.000.000	L. 217.000.000
In diminuzione:			
Cap. 5060		» 217.000.000	» 217.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 maggio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 (*atto n.* 176) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **21.**

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 6346 del 18 novembre 1980 e n. 6502 del 24 novembre 1980, adottate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 18 marzo 1980, per prelevamento di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono convalidate le deliberazioni della giunta regionale numero 6346 del 18 novembre 1980 e n. 6502 del 24 novembre 1980, per le parti relative al prelevamento della somma complessiva

di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) per l'anno finanziario 1980 e alla iscrizione della stessa, quanto a L. 40.000.000 al cap. 2880 denominato: «Sussidi di assistenza e contributi provvidenze eccezionali» e quanto a L. 10.000.000 al cap. 5000 denominato: «Spese per studi, indagini e ricerche per la compilazione dei piani territoriali di coordinamento e per i problemi dell'inquinamento»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 maggio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 (*atto n.* 177) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **22.**

Aumento del fondo patrimoniale di dotazione del centro regionale umbro elaborazione dati (C.R.U.E.D.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la spesa di L. 158.895.000 quale quota di concorso regionale all'aumento del Fondo patrimoniale di dotazione del Centro regionale umbro elaborazione dati (C.R.U.E.D.).

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà imputato al cap. 6550, di nuova istituzione, denominato: «Concorso regionale all'aumento del fondo patrimoniale di dotazione del Centro regionale umbro elaborazione dati (C.R.U.E.D.)» (tit. secondo, sezione I, rubr. 4, cat. 4, tipo 1.1, sett. 01) e ad esso si farà fronte con la disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981 n. d'ordine 3).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 9700 . . .	L. 158.895.000	L. 158.895.000
In aumento:		
Cap. 6550 . .	» 158.895.000	» 158.895.000

La spesa di cui al precedente primo comma trova riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 al primo settore, terzo programma, progetto B/2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 maggio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 (*atto n.* 179) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **23.**

Iscrizione dei dipendenti del CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, alla CPDEL e all'INADEL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, è aggiunto il seguente art. 3/bis:

«Al personale del CRURES si applicano le norme regionali sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

Lo stesso personale è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto del rapporto di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si applicano le disposizioni vigenti per i rispettivi istituti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 maggio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 (*atto n.* 192) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *maggio* 1981.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **24.**

Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 6 maggio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 da destinare al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole ed associate e loro cooperative e consorzi, da concedere ai sensi e con le procedure della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, come modificata con leggi regionali 24 aprile 1975, n. 23, e 10 agosto 1977, n. 43.

La somma relativa all'anno 1981 è iscritta, per L. 800.000.000 in termini di competenza e per L. 300.000.000 in termini di cassa, al cap. 8000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli dell'Umbria», e ad essa si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio suddetto (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ordine 4).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.

Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981-83, al secondo settore, quinto programma, progetto A/1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 maggio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *marzo* 1981 *(atto n.* 193) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio* 1981.

(3167)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. 11.

Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le province sono delegate ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione.

Art. 2.

I comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione.

Detta delega concerne i provvedimenti relativi alle spese di spettanza di qualsiasi ente, anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del comune in cui le opere stesse sono localizzate.

Art. 3.

I provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 sono di competenza, rispettivamente, del presidente dell'amministrazione provinciale e del sindaco del comune.

Art. 4.

I tecnici incaricati dell'esecuzione delle misure e dei rilievi ed altresì degli stati di consistenza possono essere scelti tra i funzionari degli uffici cui spetta istruire sia i provvedimenti di cui all'art. 2 sia quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 106 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate limitatamente alle autorizzazioni di occupazioni temporanee e d'urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa depositi e prestiti saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione medesima.

Art. 6.

La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali da parte delle amministrazioni provinciai e dei comuni delegati, il presidente della giunta regionale, invita gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali adotta in via sostitutiva i singoli atti.

Art. 7.

Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale ripartisce fra i soggetti destinatari della delega un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio.

Per l'anno 1981, il predetto fondo è determinato in lire 150.000.000.

Art. 8.

Restano di competenza dell'amministrazione regionale i procedimenti di espropriazione per utilità relativamente ai quali siano già intervenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accettazione dell'indennità provvisoria oppure il deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 9.

Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dello art. 13 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge previsti per l'anno 1981 in complessive L. 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 196219740 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, partita « Spesa inerente a delega agli enti locali in materia di espropriazioni per pubblica utilità ».

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 197019882. — Spese inerenti alle funzioni amministrative delegate agli enti locali in materia di espropriazioni per pubblica utilità (capitolo di nuova istituzione) . . .	» 150.000.000	» 150.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **12.**
Unificazione del territorio di Bonaldo (Verona).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di unificare, per una più razionale organizzazione e distribuzione dei servizi pubblici, l'intero territorio di Bonaldo nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune di Zimella, è disposta la modifica dei confini delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arcole, Veronella e Zimella, secondo quanto risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Il referendum consultivo della popolazione, indetto a norma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 999 del 18 aprile 1980 ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritti al voto	n. 700
Votanti	» 680
Voti validamente espressi	» 665
Voti favorevoli all'unificazione del territorio di Bonaldo al comune di Zimella	» 552
Voti contrari	» 113

Art. 3.

Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale, disposta all'art. 1, provvederà la provincia di Verona a norma dell'art. 15 della legge regionale n. 17 del 17 luglio 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 2 aprile 1981

BERNINI

(*Omissis*).

(2427)

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 aprile 1981, n. **57.**
Nuovi provvedimenti per il miglioramento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il miglioramento e l'adeguamento del settore vivaistico della vite alle disposizioni emanate in merito dalla Comunità economica europea ed a quelle emanate con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive aggiunte e modificazioni, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare gli interventi nonchè a concedere le agevolazioni, i contributi ed i sussidi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento di impianti di barbatellai e, ove all'uopo autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, di impianti o reimpianti di viti madri per porta innesti e per marze, possono essere concesse le agevolazioni di cui ai successivi commi sulle spese concernenti:

a) l'estirpazione della coltura eventualmente in atto esistente; la lavorazione, disinfestazione, concimazione e sistemazione del terreno; l'acquisto e la messa a dimora di viti-madri e dei barbatellai e l'acquisto e la messa in opera delle attrezzature occorrenti per il relativo allevamento;

b) la realizzazione di impianti irrigui, di opere aziendali di viabilità di fabbricati rurali nonchè l'esecuzione di altre opere di miglioramento fondiario, e l'acquisto delle dotazioni tecniche, delle macchine e delle relative attrezzature, anche per la difesa antiparassitaria, necessarie per l'efficienza dell'esercizio dell'azienda vivaistica.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni indicate al precedente comma, lettera *a*, può essere concesso un contributo nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 90 per cento in favore delle imprese, singole o associate, di coltivatori diretti o di manuali coltivatori agricoli.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni di cui alla lettera *b*) del precedente comma, possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, maggiorati di un ulteriore 10 per cento in favore delle imprese, singole od associate, di coltivatori diretti e di manuali coltivatori agricoli.

Art. 3.

A favore delle cooperative e delle associazioni vivaistiche a larga base associativa di coltivatori diretti e di coltivatori manuali agricoli, che avviano l'attività di riconversione coltura per la produzione di barbatelle innestate ed a fusto lungo franche, possono inoltre essere concessi:

1) previo parere del Vivaio governativo di viti americane o delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto, i contributi previsti dall'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni, maggiorati del 10 per cento;

2) previo parere, espresso sui relativi programmi operativi, del sottocomitato regionale per la vitivinicoltura istituto ai sensi dell'art. 62, lettera *b*), della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, un premio di avviamento nella misura massima di lire 4 milioni da corrispondere per lire 2 milioni alla fine del primo anno di attività e per lire 1 milione alla fine di ognuno dei due anni di attività successivi.

Art. 4.

E' autorizzato l'acquisto di terreni da destinare all'impianto di viti madri e barbatellai. Le norme e le procedure da adottare per l'acquisto sono quelle indicate nella legge n. 590 del 1965 e successive aggiunte e modificazioni.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti ed a compiere tutti gli atti di propria competenza per consentire l'attuazione degli interventi disposti dal precedente comma.

Art. 5.

Allo scopo di agevolare l'avvio delle attività di riconversione produttiva, a favore delle aziende vivaistiche autorizzate, singole od associate, può essere concesso:

a) un contributo di lire 100 per ogni barbatella franca standard o certificata, non utilizzata entro il 31 marzo 1981;

b) un contributo di lire 300 per ogni barbatella innestata standard o certificata, non utilizzata entro il 31 marzo 1981;

c) un contributo di lire 30 per ogni barbatella certificata, controllata e venduta nella campagna 1980-1981.

I contributi di cui al comma precedente saranno corrisposti su materiale non utilizzato che risulti però commerciabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ne sia accertata la distruzione da effettuare entro il 30 giugno 1981. Agli accertamenti di cui sopra provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite i propri delegati ai controlli ed

alla certificazione del materiale di propagazione vegetativo della vite, nonchè, ove occorra, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie competenti per territorio.

Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento provvedono agli ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Al fine di potenziare la sperimentazione e la ricerca applicata nel settore del miglioramento e della selezione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, nonchè allo scopo di promuovere ed agevolare le riconversioni e l'adeguamento produttivo delle imprese vivaistiche viticole mediante una più specifica assistenza tecnica, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto, a parziale deroga del disposto dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, le convenzioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e dall'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le medesime finalità del precedente comma l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti al Vivaio governativo di viti americane per l'impostazione e l'attuazione di appositi programmi finalizzati e coordinati con quelli dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto.

Nell'ambito dei programmi di cui ai precedenti commi può essere autorizzata l'istituzione, nelle zone di maggiore interesse vivaistico, di campi di orientamento di premoltiplicazione e di conservazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, nonchè la realizzazione, l'adeguamento o l'acquisizione delle strutture e delle attrezzature occorrenti per il miglioramento varietale della vite mediante selezione clonale e sanitaria.

Per l'impostazione e l'attuazione dei relativi programmi operativi, il Vivaio governativo di viti americane e le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto possono avvalersi della consulenza degli istituti universitari, competenti per materia, delle facoltà di agraria di Catania e di Palermo e dell'istituto regionale della vite e del vino, nonchè, ai soli fini realizzativi, della collaborazione e degli apporti eventualmente offerti da cooperative e da associazioni vivaistiche viticole operanti in Sicilia.

Alle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè ai relativi programmi, o loro varianti, si applicano le norme di cui all'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, ed all'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Per le finalità di cui al presente articolo, a parziale deroga del disposto del primo comma dell'art. 17 della citata legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è tenuto a sentire, in luogo del sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica, il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura istituito ai sensi dell'art. 62, lettera *b*), della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi disposti dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 40.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme disposte dalla presente legge.

Art. 8.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 come dalla seguente tabella:

	1981	1982	1983	Totale
	(Importi in	milioni di	lire)	
Art. 2	300	500	700	1.500
Art. 3	50	100	150	300
Art. 4	—	1.000	1.000	2.000
Art. 5	2.500	—	—	2.500
Art. 6	1.000	1.000	1.000	3.000
	3.850	2.600	2.850	9.300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - Spese di conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 11 aprile 1981, n. 58.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, recante «Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, lettere *a*, *b*, *c*, e *d* della legge medesima, sono ammesse ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni.

Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, ed il finanziamento agevolato di cui al precedente comma sono cumulabili entro il limite massimo del 70 per cento.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981 n. 10, sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa istruttoria del comitato tecnico di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) da tre dirigenti tecnici, di cui uno designato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario;

c) da due esperti designati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il personale di cui alle lettere *a* e *b*, oltre che dai ruoli regionali, è scelto anche tra i dipendenti utilizzati presso gli uffici regionali e provenienti dagli enti disciolti. Il predetto personale, nonchè tre assistenti e due dattilografi, sono rispettivamente comandati o assegnati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

I componenti previsti dalle precedenti lettere *a* e *b*, ad eccezione del dirigente tecnico designato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono designati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o in sua assenza o impedimento, dal direttore regionale.

Per il funzionamento del comitato è previsto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con delibera della giunta di Governo anche in deroga all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5

Art. 4.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di ammissione e di erogazione del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10.

Art. 5.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca eroga annualmente i contributi per le spese previsti dalla lettera *e* dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, modificato dall'art. 21 della legge 2 marzo 1981 n. 16, previo accertamento, da condursi da parte del comitato tecnico di cui al precedente art. 3, dell'avvenuta esportazione del prodotto.

A tal fine i richiedenti presenteranno copia delle bolle doganali per l'esportazione.

Art. 6.

Per l'ammissione al contributo erogato ai sensi del precedente art. 5 i richiedenti devono dimostrare che almeno il 50 per cento degli acquisti di contenitori di imballaggio è stato effettuato presso aziende siciliane.

Art. 7.

L'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, è abrogato.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione del fondo di cui al precedente articolo sovraintende un comitato composto dai direttori generali del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio V.E. o da loro delegati, dal direttore regionale dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dai direttori regionali dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze preposti rispettivamente alle finanze e credito e al bilancio e tesoro, il quale ultimo lo presiede ».

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — SARDO

LEGGE 11 aprile 1981, n. **59**.

Contributo in favore del Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani ed aumento del contributo in favore della società scientifica « Circolo matematico » di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, al consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani un contributo di lire 100 milioni, quale concorso alle attività ordinarie.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 69, in favore della società scientifica « Circolo matematico » di Palermo è aumentato, per l'anno finanziario 1981, di lire 15 milioni.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 115 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 11 aprile 1981, n. **60**.

Iniziative per la celebrazione del settimo centenario del Vespro siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, un contributo, nella misura massima di lire 70 milioni, in favore dell'accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, quale concorso nelle spese per l'organizzazione di un congresso storico internazionale e per la pubblicazione di atti e documenti, anche inediti, in occasione del settimo centenario del Vespro siciliano.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 11 aprile 1981, n. **61**.

Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

l'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme programmatorie

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a perseguire il risanamento, il recupero edilizio, la salvaguardia della integrità dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici nonchè la valorizzazione e la rivitalizzazione

economica e sociale del centro storico di Ragusa Ibla e dei quartieri limitrofi, delimitati come zona *A* e zona *B1* nel piano regolatore generale approvato con il decreto assessoriale n. 183 del 2 dicembre 1974.

Art. 2.
Concorsi di idee

Il comune di Ragusa può bandire concorsi nazionali di idee per l'approfondimento dei problemi derivanti dall'attuazione della presente legge e dei piani particolareggiati relativi alle zone *A* e *B1* del piano regolatore generale.

I disciplinari dei bandi sono predisposti dal comune, previo parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel periodo 1982-85, la spesa complessiva di lire 300 milioni.

Art. 3.
Mezzi per conseguire le finalità del risanamento

Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 il comune di Ragusa si avvale della consulenza di apposita commissione, disciplinata dal seguente art. 4, e dei finanziamenti e contributi regionali previsti dalla presente legge.

Almeno l'ottanta per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge deve essere destinato agli interventi da effettuare nella zona *A*.

Tale riserva non si applica per gli stanziamenti previsti dalla lettera *c* del successivo art. 9.

Art. 4.
Commissione per il risanamento

Presso il comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone *A* e *B1* del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:

a) dal sindaco di Ragusa, che la presiede;

b) dal soprintendente ai beni culturali e ambientali di Catania o da un suo delegato;

c) dal soprintendente ai beni archeologici di Siracusa o da un suo delegato;

d) da due architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal rettore dell'Università di Catania;

f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal rettore dell'università di Palermo;

g) da esperti in materia urbanistica in storia dell'arte, designati da ciascun gruppo consiliare rappresentato al comune di Ragusa;

h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;

i) dall'ufficiale sanitario del comune;

l) dal presidente del consiglio di quartiere di Ibla ove esista.

Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento di compiti ad essa affidati.

Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Art. 5.
Attribuzioni della Commissione per il risanamento

La commissione di cui al precedente art. 4 svolge i seguenti compiti:

a) formula, sulla base dei finanziamenti previsti dalla presente legge, programmi quinquennali da attuarsi a mezzo di programmi stralcio annuali per tutti gli interventi previsti dal successivo art. 7;

b) propone l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori ad enti ed istituti pubblici nonchè a liberi professionisti specializzati in materia di restauro;

c) indica i criteri in base ai quali devono essere effettuati da parte dei privati opere di restauro, consolidamento, ristrutturazione edilizia e relativa procedura per l'ottenimento dei mutui;

d) individua la tipologia edilizia da adottare nel centro storico per la realizzazione di alloggi popolari;

e) esprime parere su tutti i progetti per l'attuazione dei programmi di intervento pubblico di cui alla precedente lettera *a* qualunque sia il loro importo;

f) esprime parere sulle istanze di contributo di privati e sui progetti relativi, determinando l'importo ammissibile;

g) esprime pareri su quanto altro necessario per l'attuazione della presente legge.

L'approvazione in linea tecnico-amministrativa dei progetti di cui alle precedenti lettere *e* ed *f* può avvenire anche in deroga delle prescrizioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato purchè le soluzioni progettuali proposte costituiscano, a giudizio della maggioranza dei 3/4 i componenti la commissione, miglioramenti delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I pareri resi dalla commissione in ordine agli interventi pubblici e privati da effettuarsi nelle zone indicate dall'art. 1 della presente legge sostituiscono ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale.

Le riunioni della commissione sono pubbliche.

Art. 6.
Funzionamento della commissione per il risanamento

La commissione si riunisce ogni qualvolta il suo presidente la convoca e in ogni caso almeno due volte al mese.

Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, oltre alla corresponsione dell'indennità di missione, pari a quella vigente per i dirigenti dell'amministrazione regionale, per i commissari che risiedano fuori Ragusa.

I pareri della commissione possono essere adottati a maggioranza dei presenti salvo il caso di deroga alle misure del P.R.G. e del piano particolareggiato già disciplinato dal precedente art. 5.

La commissione può deliberare con la presenza di sette membri.

Art. 7.
Interventi ammessi

Gli interventi nel centro storico e nelle zone adiacenti di Ragusa Ibla, così come delimitate dal precedente art. 1 devono, in generale essere conformi alle previsioni del P.R.G. vigente e del piano particolareggiato, dopo l'adozione da parte del consiglio comunale e la sua approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, salvo le deroghe previste dal precedente art. 5 e informati alle direttive contenute nella legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli interventi predetti sono:

a) acquisizione, consolidamento, ristrutturazione e restauro di edifici privati di particolare valore storico artistico e monumentale da destinare agli usi pubblici previsti dal piano particolareggiato. Possono essere altresì acquisiti immobili diruti o non abitabili per essere destinati dopo la loro sistemazione ad edilizia residenziale pubblica;

b) acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in base alle previsioni del piano particolareggiato, nonchè di quelle soggette, secondo le indicazioni del P.R.G. e della presente legge, a risanamento idrogeologico;

c) consolidamento e restauro conservativo di chiese, chiostri, oratori, conventi adibiti o da adibire al culto e/o a centri di servizio pubblici o di uso pubblico sociali e culturali;

d) restauro delle opere d'arte mobili esistenti negli edifici di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*);

e) risanamento e consolidamento delle latomie esistenti e sistemazione idrogeologica della vallata Santa Domenica da attuarsi anche previa espropriazione delle aree necessarie;

f) risanamento igienico-sanitario e ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare ivi comprese le botteghe, i laboratori artigianali, gli edifici destinati al tempo libero e gli alberghi;

g) acquisizione di immobili fatiscenti o diruti e relative pertinenze per essere utilizzati, secondo le indicazioni del piano particolareggiato, per la costruzione di alloggi popolari da assegnare agli eventuali espropriati o per consentire il temporaneo abbandono di immobili da risanare. Le tipologie edilizie e l'uso di materiali da adottare nel centro storico devono essere tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante;

h) esecuzione o ripristino di sedi viarie, fognature, rete idrica, rete elettrica e rete telefonica, impianti di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare con criteri diretti alla valorizzazione degli ambienti nei quali si opera;

i) acquisizione di immobili che costituiscano superfetazione di edifici ed ambienti monumentali storici artistici, da demolire per restituire gli anzidetti edifici agli ambienti esistenti all'epoca storica di appartenenza.

L'edilizia popolare si dovrà rivolgere esclusivamente al recupero di quartieri fatiscenti mediante operazioni di ristrutturazione conservativa.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio comunale

I programmi quinquennali e annuali, i progetti di opere pubbliche deliberati dalla commissione nonchè i criteri di progettazione da osservarsi da parte di privati per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

L'approvazione dei programmi, per le parti che incidono sulla proprietà privata, nonchè dei progetti di opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

L'approvazione in linea tecnica di eventuali deroghe alle previsioni del piano regolatore generale e del piano particolareggiato da parte della Commissione, è resa esecutiva con deliberazione del consiglio comunale.

Per le deroghe non si applicano le procedure previste dalle leggi 21 dicembre 1955, n. 1357 e 6 agosto 1967, n. 765.

Le concessioni per l'esecuzione di lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione edilizia da parte dei privati sono rilasciate dal sindaco su conforme parere della commissione di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Finanziamenti e contributi

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere al comune di Ragusa per le finalità della presente legge:

a) finanziamenti pari a lire 9.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la realizzazione di opere pubbliche di cui alle lettere *a*), *b*), *g*), *h*) e *i*) del precedente art. 7;

b) finanziamenti pari a lire 6.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la realizzazione di opere pubbliche di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo 7;

c) finanziamenti pari a lire 3.000 milioni, nel quinquennio 1981-85 di cui lire 400 milioni nel 1981, per le finalità indicate alla lettera *e* del precedente art. 7.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente effettua ispezioni periodiche presso il comune di Ragusa per verificare lo stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 10.

Contributi ai privati

Il limite massimo del mutuo ammesso a contributo per l'esecuzione da parte dei privati degli interventi previsti alla lettera *f* del precedente art. 7, è stabilito in lire 40 milioni. Esso è sottoposto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I contributi sono concessi, dall'assessore regionale per i lavori pubblici, nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico di privati singoli al 5 per cento; a carico di cooperative a proprietà divisa al 4 per cento; a carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'istituto autonomo case popolari al 3 per cento.

Alle operazioni di credito del presente articolo si applicano le norme sulla totale garanzia prestata dalla Regione e prevista dall'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzato per ciascuno degli anni 1982-1983-1984 e 1985 il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni.

Per le finalità del terzo comma è autorizzata la spesa di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 11.

Realizzazione alloggi popolari

Il comune di Ragusa per la realizzazione di alloggi popolari di cui alla lettera *g*) del precedente art. 7 è autorizzato a contrarre mutui, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 100 milioni per il 1982, di lire 150 milioni per il 1983 e di lire 200 milioni per il 1984.

Art. 12.

Appalti

Per l'esecuzione di opere pubbliche previste nella presente legge si applicano le disposizioni in materia vigenti.

Qualora la natura delle opere da eseguire richieda specializzazioni e competenze particolari si potrà fare ricorso ad appalti-concorso. In tal caso lo schema di bando e l'elenco delle imprese da invitare viene redatto dalla commissione di cui all'art. 4 della presente legge ed approvato con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto della proceduta prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, e dalla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Per il restauro di cose mobili può essere fatto ricorso alla trattativa privata con enti pubblici o privati di riconosciuta competenza a livello nazionale.

Tutte le espropriazioni vengono effettuate dal comune nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13.

Fondo di gestione per spese generali
Assunzioni a termine

Il comune di Ragusa è autorizzato ad assumere con contratto a termine di diritto privato quattro ingegneri, due architetti e sei geometri, che abbiano conseguito l'abilitazione professionale da almeno un biennio.

Le relative deliberazioni sono adottate dal consiglio comunale.

Il personale di cui al precedente comma affianca la commissione prevista dall'art. 4 nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati e può assumere la direzione dei lavori pubblici discendenti dalla presente legge.

All'onere conseguente il comune fa fronte con l'impegno di parte delle spese di gestione generale di tutta l'operazione di risanamento che è fissata nella percentuale dell'8,50 per cento delle somme che a tal fine l'Amministrazione regionale è tenuta ad erogare.

Il gettone di presenza per i componenti della Commissione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 4 della presente legge è commisurato al triplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali.

Per gli altri componenti della stessa commissione il gettone è pari a quello previsto per i consiglieri comunali.

Le spese per il funzionamento della commissione ivi comprese quelle relative al gettone di presenza e alle indennità di missione, nonchè quelle relative agli incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo, sono prelevate dal fondo di gestione di cui al comma precedente.

Art. 14.

Collaudo delle opere

Il collaudo delle opere pubbliche e dei lavori effettuati da privati in base a contributo è effettuato da commissioni composte da funzionari tecnici e amministrativi degli assessorati

regionali del territorio e dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e del bilancio e delle finanze, entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente su richiesta del sindaco del comune.

Art. 15.

Oneri di urbanizzazione

Il contributo previsto dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto nei casi di interventi da parte di privati diretti al consolidamento, al restauro e alla ristrutturazione edilizia purchè non si abbiano aumenti della superficie calpestabile e del volume preesistente maggiori del 10 per cento.

In tutti gli altri casi il contributo è ridotto al 50 per cento della misura prevista dall'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Restano salve le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1978, n. 71, di cui al precedente comma relativamente ai contributi sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 16.

Interventi nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati

Gli interventi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 7 della presente legge possono essere effettuati anche nelle more dell'approvazione di piani particolareggiati nel rispetto del piano regolatore generale e della vigente normativa urbanistica per i centri storici.

Il consiglio comunale può autorizzare, previo parere della commissione di cui al precedente art. 4, interventi urgenti nel campo dell'edilizia anche nella fase di formazione e di approvazione dei piani particolareggiati, secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi.

Fino a quando non opererà la commissione di cui all'art. 4 della presente legge, gli interventi di cui al precedente comma saranno autorizzati con le modalità della vigente normativa.

Art. 17.

Programmi edilizi economici e popolari

Il trenta per cento dei fondi complessivi assegnati al comune di Ragusa per gli interventi di edilizia sovvenzionata è destinato al finanziamento dei programmi di edilizia economica e popolare previsti dai programmi particolareggiati di cui all'art. 1 della presente legge.

A tal fine l'assessorato regionale dei lavori pubblici è tenuto ad includere in via prioritaria Ragusa nell'elenco dei comuni in cui devono essere effettuati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente a norma della lettera *c*) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18.

Incentivazione attività economiche

Nel periodo 1982-85 il contributo annuo assegnato al comune di Ragusa a norma dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è aumentato del 30 per cento rispetto alla misura stabilita annualmente.

Il 50 per cento di tale maggiore assegnazione affluirà ad un apposito capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma quinquennale per il potenziamento delle infrastrutture civili e dei servizi sociali, culturali, ricreativi e per il tempo libero negli ambiti territoriali indicati come zona *A* e zone *B*1 dal piano regolatore generale.

Il restante 50 per cento affluirà ad un altro capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al finanziamento di un programma per incentivare l'insediamento, negli ambiti delimitati come zona *A* e zona *B*1 dal piano regolatore generale, di attività economiche con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) artigianato artistico e di pregio;

b) antiquariato e restauro;

c) ristoranti e trattorie;

d) gallerie d'arte;

e) esercizi per la vendita di prodotti tipici locali;

f) teatri e cinema;

g) strutture ricettive per il turismo e altre il cui insediamento sia ritenuto da incentivare e favorire da parte del comune.

Art. 19.

Organi amministrativi preposti alla gestione degli interventi

I programmi sono redatti dalla commissione di cui all'art. 4 della presente legge e approvati con deliberazione del consiglio comunale.

La misura e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 saranno stabilite da apposite norme predisposte dalla commissione prevista dall'art. 4 della presente legge e saranno approvate con deliberazione del consiglio comunale.

L'elenco nominativo dei beneficiari dei contributi erogati a norma del precedente art. 18 sarà comunicato bimestralmente al consiglio comunale.

Il provvedimento amministrativo con cui viene concesso il contributo viene pubblicato nell'albo pretorio con le modalità previste dall'ordinamento regionale degli enti locali.

Art. 20.

All'onere di lire 1000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma ». (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE — NATOLI — FASINO

LEGGE 11 aprile 1981, n. 62.

Istituzione a comune della frazione « Maniace » del comune di Bronte.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Maniace del comune di Bronte è eretta in comune con la denominazione di « Maniace ».

Art. 2.

Al comune di Maniace è assegnato un territorio di ettari 3587, are 50, centiare 86, corrispondente ai fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 in parte, conformemente a quanto risulta dal quadro *B* della

relazione tecnica, allegata alla presente legge, del progetto di delimitazione territoriale, redatto dal geometra Cristina Giuseppe e vistato dall'ufficio del Genio civile di Catania in data 13 febbraio 1979.

Art. 3.

Il presidente della Regione siciliana provvederà con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO

(*Omissis*).

LEGGE 11 aprile 1981, n. **63**.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, recante primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la progettazione e direzione dei lavori marittimi finanziati dalla Regione siciliana nell'importo dei progetti è compresa l'aliquota dello 0,50 per cento, che verrà utilizzata dall'ufficio del genio civile - opere marittime di Palermo, in ragione dello 0,25 per cento per indennità di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per particolari consulenze, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, spese postali e telegrafiche, e per lo 0,25 per cento per compenso da ripartire fra tutti i componenti dell'organico dell'ufficio interessati alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, nella misura massima di 1/3 della retribuzione globale spettante a ciascun componente.

Le somme saranno accreditate al genio civile - opere marittime di Palermo, che provvederà a rendicontarle nei modi di legge.

Art. 2.

E' abolita la riduzione del 50 per cento sugli onorari di collaudo prevista dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

I commi secondo e terzo dell'art. 16 della stessa legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono sostituiti con i seguenti:

« Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia in corso di espletamento due collaudi.

Ai fini di cui al comma precedente non si computano i collaudi in corso d'opera ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 11 aprile 1981, n. **64**.

Integrazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, in favore dei comuni delle province di Messina e di Enna colpiti dai sismi del 1967, 1977, e 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, sono aggiunti i seguenti:

« Per le finalità indicate negli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, da erogarsi con le modalità previste dalla legge medesima, in favore dei comuni di cui al comma precedente e dei comuni della provincia di Enna Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano Castelferrato, Agira e Nicosia è destinata la somma di L. 15.000 milioni per l'eliminazione dei danni arrecati dai terremoti indicati nel comma stesso, di cui lire 5000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e lire 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sulla base delle proposte formulate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, approva la ripartizione ai comuni delle somme di cui al presente articolo ».

Art. 2.

Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al tempo del terremoto nell'immobile distrutto o danneggiato.

Le provvidenze della presente legge e della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, includono la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive e commerciali.

Art. 3.

Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, è determinato sulla base dei costi applicati dall'I.A.C.P. di Messina per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, correnti al momento della concessione del contributo medesimo e comunque non eccedenti quelli praticati al tempo dell'esecuzione dei lavori di ripristino se antecedente.

Art. 4.

Nel comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I progetti ed i preventivi di spesa debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico dell'esercizio successivo trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondi ordinari - Spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6.

Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4000 milioni ai comuni della provincia di Enna.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 11 aprile 1981, n. **65**.

Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 18 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti di edificazione nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici

I limiti di edificazione a scopo residenziale nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto degli arretramenti prescritti alle lettere *a*), *d*) ed *e*) dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Nei predetti comuni possono essere realizzate opere pubbliche nel rispetto delle leggi che ne regolano l'edificazione, previa autorizzazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 2.

Obbligo dei comuni di dotarsi di piani regolatori comunalisi

I comuni dotati di programmi di fabbricazione approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono tenuti ad adottare il piano regolatore entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I rimanenti comuni provvisti di programmi di fabbricazione adeguati alle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1972, n. 19, hanno la facoltà di procedere alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio.

Art. 3.

Pareri della soprintendenza ai beni culturali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione

I pareri della soprintendenza ai beni culturali e ambientali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione riguardanti comuni gravati dal vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Qualora detto termine trascorre infruttuosamente, il parere richiesto si intende reso favorevolmente.

Le determinazioni dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sui predetti regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione devono essere assunte entro due mesi dall'acquisizione del parere della soprintendenza o dalla data di scadenza dei termini assegnati al predetto organo.

Art. 4.

Interventi sostitutivi

I commissari *ad acta* nominati in via sostitutiva dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'adozione di piani regolatori generali e/o piani particolareggiati non formulano controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute in seguito alla pubblicazione degli stessi.

Le osservazioni ed opposizioni sono trasmesse dai commissari *ad acta* al progettista del piano, il quale, entro i termini indicati dal quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è tenuto a formulare le proprie deduzioni visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo.

Le osservazioni e le opposizioni sono decise dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Le determinazioni assunte dai commissari *ad acta* in sostituzione dei consigli comunali non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo.

Art. 5.

Relazione geologica

La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato.

La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.

La spesa per la redazione di detti studi geologici è a carico dei comuni che provvedono con i fondi dei contributi prescritti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o con disponibilità del proprio bilancio.

Art. 6.

Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

Compete all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Sono fatte salve le opere destinate alla difesa nazionale.

Ferme restando le norme contenute nell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere che non risultano di competenza comunale ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, il sindaco è tenuto a trasmettere, per conoscenza, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente copia del progetto con l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

Nel caso che le opere di competenza statale o regionale vengano eseguite senza il visto di conformità, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad informare l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che è tenuto a disporre la sospensione dei lavori in pendenza della regolarizzazione della pratica amministrativa.

Art. 7.

Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

Qualora per esigenze di rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale dell'urbanistica e i comuni interessati, i quali sono tenuti a fornire il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato l'avviso è da intendersi favorevolmente reso.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici.

Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 8.

Piani territoriali di coordinamento

L'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall'art. 29 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è demandata all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 9.
Piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe

I piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale dell'urbanistica ed il sindaco del comune interessato.

Per i porti di cui al precedente comma che risultino vicinıori a quelli di interesse nazionale occorre sentire il Ministero dei lavori pubblici.

La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda e terza classe compete all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo su richiesta dei comuni o enti interessati, previa autorizzazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, può avvalersi della consulenza di tecnici specializzati previa autorizzazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo è altresì tenuto ad acquisire sul progetto di piano regolatore il parere dei seguenti enti ed organismi: capitaneria di porto; comando marittimo autonomo della Sicilia; comando zona fari; comando militare difesa territoriale; comune interessato; soprintendenza ai beni culturali ed ambientali; comando vigili del fuoco; compartimento delle ferrovie dello Stato; dogana e consorzio A.S.I. se interessati.

Il parere di cui al precedente comma dovrà essere espresso nel termine massimo di giorni novanta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Alla redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe possono provvedere direttamente i comuni nell'osservanza delle prescrizioni contenute nei commi precedenti e previo parere dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.

Art. 10.
Piani regolatori dei porti di interesse nazionale

Relativamente ai piani regolatori dei porti di interesse nazionale, il parere della Regione per quanto attiene alla compatibilità delle previsioni dei medesimi con l'assetto del territorio, con le attrezzature pubbliche esistenti e da realizzare sul demanio marittimo e con le infrastrutture di accesso ai porti stessi, è espresso dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 11.
Efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

L'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione siciliana è modificato come segue:

« Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Decorso il termine di dieci anni il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia sin al 31 dicembre 1982; quelli approvati da meno di un decennio conservano l'efficacia per un decennio.

Per questi ultimi può essere concessa una proroga non superiore ad anni tre dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale dell'urbanistica.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può avere corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che potrà concederla sentito il consiglio regionale dell'urbanistica in vista di sopravvenute ragioni che deteminano la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario ».

Art. 12.
Approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del consiglio regionale dell'urbanistica, entro mesi dodici dalla loro presentazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il consorzio dell'area di sviluppo industriale o del nucleo di industrializzazione è tenuto a provvedere nei termini di mesi sei o di mesi dodici rispettivamente per la rielaborazione parziale o totale.

Scaduti infruttuosamente i termini suddetti l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario *ad acta.*

Le spese per gli interventi sostitutivi sono a carico dei consorzi.

Art. 13.
Studi diretti alla conoscenza dei litorali per la costruzione dei porti e per la difesa dei litorali. Difesa delle coste

Al fine di dotare l'amministrazione regionale degli strumenti operativi di ricerca e di conoscenza l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su richiesta dell'ufficio del genio civile-opere marittime di Palermo, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati, per lo studio di fattibilità dei porti e delle condotte sottomarine per scarico rifiuti liquidi, per studi meteomarini e trasporto litoraneo, per rilievi topografici e batimetrici, per prelievi ed analisi dei campioni dei materiali superficiali, per sondaggi e relative analisi, per studi psammografici, per studi dei corsi di acqua e relative torbide, per studi di modelli matematici o fisici di dispositivi portuali nonchè di opere di difesa del litorale.

La redazione dei piani regolatori di cui al precedente art. 9, laddove occorra prevedere strutture a mare, deve essere preceduta da studi specifici diretti ad accertare che le nuove strutture siano fattibili sotto il profilo anche della funzionalità e non costituiscano grave pregiudizio per l'integrità delle coste e degli insediamenti circostanti.

Gli studi, di cui al precedente comma, devono essere affidati ad enti pubblici specializzati.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a redigere il piano regionale per la difesa del litorale marino costituente demanio marittimo regionale.

Detto piano può comprendere anche aree limitrofe a quelle di pertinenza del demanio marittimo regionale, da acquisire per accertare esigenze di salvaguardia delle coste.

Il piano è approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale dell'urbanistica.

Per la redazione del piano per la difesa delle coste l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Sulla base delle indicazioni del piano di difesa delle coste, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente affida incarichi per la progettazione esecutiva all'ufficio del genio civile-opere marittime di Palermo o ad istituti universitari e provvede all'esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da analisi economica-costi-benefici.

Art. 14.
Efficacia dei piani regolatori dei porti di interesse nazionale e regionale

Le previsioni dei piani regolatori dei porti, sia di interesse nazionale che di interesse regionale, prevalgono su quelle previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Nel caso di accertato contrasto tra i sopradetti strumenti di pianificazione, fermo restando il disposto del comma precedente, i comuni sono obbligati a revisionare i propri strumenti urbanistici nel termine massimo di un anno dall'approvazione dei piani regolatori dei porti.

Art. 15.

Centro interregionale di coordinamento

La Regione siciliana (assessorato del territorio e dell'ambiente) è autorizzata a far parte del « Centro interregionale di coordinamento e di documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali » e a corrispondere la quota parte necessaria per il suo funzionamento.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a corrispondere altresì contributi annui alla sezione siciliana dell'Istituto nazionale dell'urbanistica per il funzionamento dell'ente.

Art. 16.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, è soppresso l'inciso: « *a*) creazione di una zona industriale ».

Art. 17.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 15, per l'anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire tre milioni.

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 15, per l'anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire due milioni.

All'onere di lire 5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento del cap. 44205 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (fondi ordinari-spesa in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

FASINO

(3036)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. **19**.

Norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 62: « Attuazione, nella regione Friuli-Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 24 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Attuazione, nella regione Friuli-Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate ».

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, dopo le parole: « ... successive modificazioni », si aggiungono le parole: « una volta che questi strumenti saranno adottati ».

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I comuni e le parti di comuni, il cui elenco è allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 76/557/CEE del 21 giugno 1976 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilati alle zone di montagna e svantaggiate predette per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ai fini di cui ai successivi articoli 23 e 25 ».

Art. 3.

Il quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« La durata massima dei mutui non potrà superare gli anni venti, per i mutui destinati agli investimenti fondiari, e gli anni dieci, per i mutui destinati all'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, saranno determinate le modalità per stabilire l'entità del contributo di cui ai successivi settimo ed ottavo comma del presente articolo ».

Art. 4.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis* - *Garanzie fidejussorie sugli interessi dei mutui*. — Con i fondi di cui all'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) potrà concedere garanzie fidejussorie con carattere primario, a fronte delle operazioni di mutuo per la ristrutturazione prevista nel piano di sviluppo aziendale.

Dette garanzie saranno concesse per un importo, pari al valore attualizzato dal concorso negli interessi, calcolato sull'importo ammesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, calcolati nella misura di due annualità di interessi, al tasso di riferimento globale della data del rilascio del nulla-osta o del provvedimento di approvazione del piano di sviluppo ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - *Premi di orientamento produttivo*. — A favore delle aziende, il cui piano di sviluppo prevede un orientamento produttivo nel settore della produzione bovina, ovina e caprina, possono essere concessi, per il periodo di tre anni, in aggiunta a benefici previsti dai precedenti articoli 4 e 4-*bis*, a domanda — da presentare a termini del primo comma del successivo art. 31 — premi di orientamento nella forma di contributi in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria all'allevamento bovino, ovino e caprino, a condizione che il piano di sviluppo preveda che, al proprio compimento, la quota della vendita degli animali superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.

Il premio potrà essere erogato anche in rate annuali e non potrà superare, per ciascuna azienda, l'importo complessivo di cui all'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, eccezion fatta per le stalle sociali cooperative, gli allevamenti interaziendali fra coltivatori diretti e le cooperative di conduzione associata dei terreni per le quali l'importo complessivo del premio potrà essere maggiorato fino al massimo del 50 per cento.

Nella determinazione della superficie di cui al precedente primo comma del presente articolo, per le stalle sociali cooperative e gli allevamenti interaziendali si tiene conto anche delle superfici delle aziende dei soci destinate a colture foraggere.

Per le aziende situate nei territori di cui al precedente art. 2 il premio è elevato di un terzo purchè le aziende dispongano di almeno 0,50 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera; se si tratta di allevamenti bovini cooperativi o comunque interaziendali, siffatto ultimo limite può essere ulteriormente superato fino a tener conto della superficie di 100 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) ».

Art. 6.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis* - *Benefici per favorire il riordino fondiario e la realizzazione di opere irrigue.* — Per l'esecuzione dei programmi irrigui e del connesso riordino fondiario, in aggiunta ai benefici previsti dai precedenti articoli 4 e 4-*bis*, sono concesse, a domanda — da presentare a termini del primo comma del successivo art. 31 — le provvidenze previste dalla specifica legislazione in materia con gli ulteriori incentivi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni.

I maggiori incentivi di cui al precedente comma potranno altresì essere concessi, a domanda — da presentare a termini del secondo comma del suddetto art. 31 — per la realizzazione di opere irrigue a carattere collettivo e di riordinamento fondiario, nei comprensori caratterizzati da prevalenti aspetti di polverizzazione delle unità aziendali, di frammentazione e dispersione dei relativi corpi, ancorchè tali da non consentire, fino alla totale realizzazione delle opere stesse, il conseguimento, da parte delle aziende interessate, degli obiettivi di sviluppo, ovvero l'approvazione del piano di sviluppo a termini della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ».

Art. 7.

Dopo l'art. 5 *bis*, introdotto con il precedente art. 6 nella legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:

« Art. 5-*ter* - *Contributi per la contabilità aziendale.* — In aggiunta alle provvidenze previste dai precedenti articoli 4 e 4-*bis*, agli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato e concesso, a domanda — da presentare a termini del primo comma del successivo art. 31 — il contributo in conto capitale, previsto dall'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, per la tenuta della contabilità secondo la metodologia e gli schemi indicati dalla Regione ed in conformità all'art. 11 della direttiva 72/159/CEE del 17 aprile 1972.

La provvidenza di cui sopra potrà essere concessa anche ai soggetti iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni che, a prescindere dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, ne facciano richiesta, a termini del secondo comma del successivo art. 31, impegnandosi a tenere la contabilità aziendale secondo la metodologia, gli schemi e le disposizioni richiamati al comma precedente.

L'erogazione delle provvidenze è effettuata in quattro rate annuali decrescenti, previa verifica di assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo assunto circa la tenuta della contabilità.

Qualora gli imprenditori agricoli si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalla Regione, oppure di centri contabili gestiti dalle associazioni costituite a norma dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, questi potranno autorizzare i suddetti centri — liberando la Regione da ogni responsabilità al riguardo — a quietanzare, in loro nome e per loro conto, gli incassi dei contributi di loro spettanza concessi per la tenuta della contabilità. A tale scopo i centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo di cui all'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, in nome degli imprenditori agricoli obbligati o interessati alla tenuta della contabilità aziendale ».

Art. 8.

Dopo l'art. 5-*ter*, introdotto con il precedente art. 7 nella legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:

« Art. 5-*quater* - *Contributi per l'avviamento delle gestioni associative di assistenza interaziendale.* — Alle associazioni di produttori agricoli di cui all'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, possono essere concessi, a domanda — da presentare a termini del secondo comma del successivo art. 31 — i contributi previsti dalla sopraccitata norma statale, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla giunta regionale, con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all'ampiezza del programma di attività ».

Art. 9.

L'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Presupposti per la concessione dei benefici per l'ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole.* — Sono ammesse ai benefici di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, le aziende agricole suscettibili di sviluppo.

Si considerano suscettibili di sviluppo le aziende agricole:

1) il cui imprenditore:

a) è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, attestati dall'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli della provincia di appartenenza;

b) si impegna a tenere una contabilità aziendale ai sensi dell'art. 11 della direttiva 72/159/CEE del 17 aprile 1972;

2) con una produzione tale, al momento della presentazione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale, da determinare un reddito di lavoro inferiore all'obiettivo di ammodernamento indicato nel piano di sviluppo, ovvero dotate di una struttura tale da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile ai sensi del successivo art. 9 ».

Art. 10.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono così sostituiti dai seguenti:

« Per fruire del regime di aiuti di cui al presente titolo l'imprenditore agricolo persona fisica deve risultare iscritto allo Albo professionale degli imprenditori agricoli della provincia di appartenenza ai sensi della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il territorio della provincia di Trieste, in via transitoria fino a trenta giorni dalla prima costituzione della relativa commissione per la tenuta dell'albo possono accedere ai benefici di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli che abbiano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Il piano di sviluppo aziendale ed interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali dell'azienda, alle linee della programmazione regionale in agricoltura.

Il piano deve dimostrare che l'azienda, al compimento dello stesso, potrà raggiungere un reddito di lavoro comparabile per almeno una unità lavorativa ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è aggiunto il comma seguente:

« Le indicazioni di cui ai punti dal n. 1) al n. 4) del precedente comma dovranno essere fornite su modulario conforme a quello predisposto dalla Regione a tale riguardo ».

Art. 12.

Alla lettera *d*), primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, dopo le parole: « ... si impegnino a realizzare » è introdotta la parola: « anche ».

Art. 13.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il premio di apporto strutturale, con l'eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal comma precedente, può essere ulteriormente aumentata del 30 per cento quando i beneficiari godano di un reddito, ai fini dell'IRPEF, inferiore al 90 per cento del reddito comparabile in vigore al momento della domanda di premio ».

Art. 14.

L'art. 17 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 17 - *Prova dell'attività agricola.* — L'effettivo svolgimento dell'attività agricola da parte dei soggetti che richiedono l'indennità di cessazione anticipata di cui al capo I, titolo III della presente legge:

o è presunto, allorchè, per il periodo dei cinque anni precedenti la data della domanda, il soggetto risulti iscritto nell'elenco degli aventi diritto dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, oppure all'Albo professionale degli imprenditori agricoli;

o è certificato dal comune di residenza, sentita la Commissione, di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, competente per territorio.

A tal fine l'interessato dovrà avanzare la relativa richiesta al comune tramite la commissione di cui sopra.

Si considera riassunzione di attività agricola anche quella svolta in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

Periodicamente la Regione provvede, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei comuni, a rendere noti i nominativi degli operatori agricoli cessati.

I comuni che accertano violazioni al divieto di riassunzione dell'attività professionale di cui alla lettera *a*) dell'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ne danno immediata comunicazione alla Regione.

Questa, dopo aver contestato l'addebito all'interessato e ricevuto, entro venti giorni dalla contestazione, eventuali deduzioni di parte, può procedere alla revoca del beneficio con provvedimento emesso in forza del successivo art. 36.

La Regione comunica il provvedimento di revoca, entro otto giorni dall'assunzione del medesimo, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e al Ministero dell'agricoltura per gli adempimenti di competenza di detti enti ».

Art. 15.

Il primo e secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Entro il 30 novembre di ogni anno gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura predisporranno un piano di destinazione delle terre delle quali sia stata proposta la cessione nel proprio ambito territoriale, ai sensi del precedente art. 10 e secondo quanto previsto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 20.

Il piano di cui al precedente comma è predisposto avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale connesse con la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale ed interaziendale approvati nonchè alle altre possibili utilizzazioni delle terre proposte in concessione per fine di pubblica utilità da parte di enti pubblici, sentita la relativa comunità montana quando il piano riguarda, anche solo in parte, il rispettivo territorio di competenza ».

Art. 16.

L'art. 22 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 22 - *Regime di aiuti.* — Nei territori di cui al precedente art. 2 della presente legge possono essere altresì concessi i seguenti aiuti speciali:

a) una indennità compensativa annua;

b) una indennità integrativa alle forze giovanili;

c) aiuti per investimenti collettivi inerenti:

alla produzione foraggera;

alla sistemazione, compreso il settore delle attrezzature, dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune;

alla produzione zootecnica;

d) aiuti per investimenti inerenti alle attività extragricole di carattere turistico ed artigianale;

e) aiuti per la realizzazione di infrastrutture ».

Art. 17.

L'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 23 - *Indennità compensativa ed esercizio delle relative funzioni regionali.* — In materia di indennità compensativa le funzioni regionali sono esercitate dagli enti sottoindicati fra i quali saranno annualmente ripartiti i corrispondenti fondi con decreto del presidente della giunta regionale, emanato in base a criteri stabiliti con deliberazione giuntale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano la prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo è concessa, a richiesta, annualmente e per un periodo massimo di cinque anni, a cura delle comunità montane, del consorzio intercomunale "comunità collinare del Friuli" secondo la rispettiva competenza territoriale e delle amministrazioni provinciali, per i comuni e parti di comuni residui, una indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano purchè:

conducano una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a tre ettari;

si impegnino a proseguire in detta attività per un quinquennio dalla data della domanda.

Sono esonerati dall'impegno di cui sopra gli imprenditori che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia nonchè coloro che, per il sopravvenire di causa di forza maggiore, non possono assolvere l'impegno assunto o che cessino anticipatamente l'attività agricola in forza del disposto del titolo III, capo I della presente legge. In questo caso cessa la erogazione dell'indennità senza ripetizione di quanto già corrisposto.

Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata dalla singola azienda, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto altresì di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, di proprietà od affittanze collettive e/o consortili, per pascoli e alpeggi condotti in comune e per superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico; il tutto dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

L'indennità di cui al precedente primo comma può essere concessa altresì alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore agricolo tenuto conto della superficie agricola utilizzata (SAU) condotta in proprio ».

Art. 18.

L'art. 24 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 24 - *Misura dell'indennità compensativa.* — L'indennità compensativa è erogata tenuto conto dell'indirizzo produttivo dell'azienda agricola.

In caso di allevamenti bovini, ovini e caprini l'indennità è definita fra gli 80 ed i 97 ECU per ogni « unità di bestiame adulto » (UBA) presente in azienda e che il dichiarante si impegna ad allevare applicando la seguente tabella di conversione:

a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni = 1 UBA;

b) bovini di età compresa fra 6 mesi e 24 mesi = 0,60 UBA;

c) pecore e capre = 0,15 UBA

e non può superare i 97 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dall'azienda, nè essere inferiore agli 80 ECU.

L'indennità è concessa nell'importo massimo (97 ECU) alle aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 m. s.l.m. mentre per le altre aziende è concessa nell'importo minimo (80 ECU).

Circa il tipo e numero di UBA allevate saranno acquisite dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei richiedenti.

L'importo dell'indennità compensativa è fissato in:

I) 97 ECU per ciascuna UBA nel limite delle prime 10;

II) 80 ECU per ciascuna UBA successiva alle prime 10.

L'importo totale dell'indennità per azienda non può superare quella corrispondente a 35 UBA, eccezion fatta per le cooperative, le società semplici e di persone.

Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nel caso di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU al netto di quella destinata all'alimentazione del bestiame ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedente le 50 aree per azienda.

In questo caso l'indennità è determinata secondo i seguenti scaglioni:

I) 97 ECU per ciascun ettaro di SAU nel limite dei primi 10;

II) 60 ECU per ciascun ettaro successivo ai primi 10.

Nei casi di indirizzi produttivi misti, lo scaglione massimo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna azienda.

L'indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:

a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni o zootecniche;

ad imprenditori agricoli iscritti all'albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;

agli altri operatori agricoli purchè residenti nel comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.

L'elenco dei beneficiari con l'indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dall'ente concedente ai comuni di residenza per la pubblicazione all'albo pretorio ».

Art. 19.

Il secondo e terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Possono beneficiare di tale indennità i giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni:

che esercitano e si impegnano a continuare l'attività agricola;

qualora l'azienda nella quale operano abbia il piano di sviluppo approvato;

se ne presentano domanda a termini del primo comma del successivo art. 31.

L'indennità annua è concessa fino a due giovani per azienda e non può superare la durata di realizzazione del piano di sviluppo aziendale, nè l'importo di L. 600.000 annue a persona ».

Art. 20.

L'art. 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 28 - *Presupposti per la concessione degli aiuti speciali alle zone di montagna.* — Ai fini della concessione degli aiuti previsti per gli investimenti collettivi di cui all'art. 26 della presente legge, ciascuna comunità montana è tenuta a redigere, entro il 31 dicembre 1981, la mappa dei pascoli ed alpeggi.

Per quel che riguarda le provvidenze di cui alla lettera *e*) del precedente art. 22, nell'attesa dell'adozione da parte delle comunità montane, del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della zona, le iniziative per infrastrutture, e specificamente: vie di accesso alle aziende agricole, elettrodotti, acquedotti e depuratori di acqua, dovranno essere inserite, dalle comunità montane, nel programma straordinario di opere ed interventi di cui all'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 21.

L'art. 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

Art. 29 - *Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile.* — Alle aziende site nei territori regionali colpiti dagli eventi tellurici del 1976 e delimitati come disastrati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che non sono in grado di raggiungere, attraverso la realizzazione di un piano di sviluppo redatto ai sensi della presente legge, un reddito di lavoro comparabile, possono, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 1983, essere concesse le provvidenze di cui ai precedenti articoli 4 e 4-*bis*, ferme restando le altre condizioni e modalità di cui al precedente art. 6 ».

Art. 22.

Dopo l'art. 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è aggiunto il seguente:

« Art. 29-*bis* - Oltre alle funzioni regionali attribuite in forza del precedente art. 23, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, previa conforme deliberazione giuntale, assunta su proposta dell'assessore all'agricoltura e sentita la commissione consiliare competente, potrà delegare agli enti previsti nell'art. 23 sopracitato, ulteriori competenze per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 22 ».

Art. 23.

L'art. 30 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 30 - *Organi preposti al ricevimento delle domande.* — La presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto al successivo comma, ha luogo presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze territoriali.

La presentazione delle domande relative alla concessione dell'indennità compensativa di cui al precedente art. 23, ha luogo, rispettivamente presso le comunità montane ed il consorzio intercomunale "comunità collinare del Friuli" secondo le rispettive competenze territoriali e per i comuni o parti di comuni restanti alla rispettiva amministrazione provinciale ».

Art. 24.

L'art. 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 31 - *Domanda per la concessione degli aiuti.* — Gli imprenditori agricoli, per conseguire i benefici connessi con la realizzazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale, devono far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli uffici regionali di cui al precedente art. 30, la domanda corredata dal relativo piano di sviluppo predisposto secondo quando stabilito dal precedente art. 8. Le domande devono, altresì, essere corredate di ogni elemento utile per l'individuazione degli immobili facenti parte dell'azienda, nonchè degli atti progettuali di massima delle opere eventualmente previste dal piano di sviluppo.

Le domande di cui al primo comma del precedente art. 30, relative al conseguimento dei benefici che non sono connessi con la realizzazione del piano di sviluppo dovranno pervenire, salvo quanto disposto nel comma successivo, agli uffici regionali di cui sopra, entro il 30 giugno di ciascun anno, complete della documentazione prescritta per la concessione del beneficio richiesto.

Le domande dirette all'ottenimento dell'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola e del premio di apporto strutturale di cui al titolo III della presente legge devono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le domande di cui al secondo comma del precedente articolo 30, devono essere inoltrate entro il 28 febbraio di ciascun anno agli enti ivi previsti per il tramite della commissione di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Entro il successivo 31 marzo le commissioni di cui al precedente comma trasmetteranno le domande ricevute con il proprio avviso, in merito ai requisiti del richiedente, nonchè alle UBA od alle SAU nelle stesse indicate, agli enti di cui al precedente art. 30, secondo comma. Gli enti concedenti procederanno direttamente al controllo delle domande allorchè le stesse non contengano il parere della commissione competente espresso nei termini soprafissati.

In caso di iniziative connesse con l'approvazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale nonché di investimenti collettivi, da attuare nei territori di competenza delle comunità montane, le relative domande dovranno essere depositate, entro il ventesimo giorno precedente al termine di presentazione di cui al presente articolo, presso la comunità montana la quale ne cura il tempestivo inoltro agli uffici regionali accompagnandole, se ritenuto opportuno, con proprie osservazioni o parere ».

Art. 25.

Dopo l'art. 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dal precedente art. 24, è inserito il seguente:

« Art. 31-*bis* — *Termini per la prima presentazione delle domande.* — Il presidente della giunta regionale è autorizzato a fissare con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima della scadenza, anche in deroga a quanto indicato nell'art. 31, i termini per la prima presentazione delle domande di provvidenza connesse con la presente legge ».

Art. 26.

L'art. 32 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 32 - *Istruttoria.* — L'istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente art. 30, è effettuata dagli uffici regionali preposti al ricevimento delle medesime, i quali:

a) verificano l'esistenza dei requisiti soggettivi prescritti nonchè di quelli costituenti, se previsti, titolo preferenziale per l'ottenimento dei benefici;

b) esprimono una valutazione motivata circa la validità tecnico-economica degli interventi richiesti, allorchè si tratta dell'attuazione del piano di sviluppo;

c) redigono, in relazione ai piani di sviluppo o interventi collegati, una scheda riepilogativa dell'istruttoria svolta.

La scheda riepilogativa dell'istruttoria è sottoposta per il parere di cui alla lettera c) dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153 al comitato consultivo provinciale competente di cui al successivo art. 34, entro il 10 giugno di ciascun anno

Il comitato dovrà restituire la scheda con il parere di competenza entro il 30 giugno; trascorso detto termine il parere si intende favorevolmente espresso

Gli enti di cui al precedente art. 23, provvederanno alla concessione delle provvidenze di competenza con decreto del proprio presidente previa delibera dell'organo esecutivo ».

Art. 27

L'art. 33 della legge regionale 12 giugno 1978, n 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 33 - *Concessione delle provvidenze.* — Fatto salvo il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, tutte le provvidenze previste dalla presente legge vengono concesse previa approvazione delle relative domande con delibera della giunta regionale ».

Art 28.

L'art. 34 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 34 - *Istituzione dei comitati consultivi provinciali.* — In attesa della costituzione degli organismi comprensoriali sono istituti in ciascuna provincia i comitati consultivi provinciali per l'esercizio delle funzioni richiamate al terzultimo comma del precedente art. 32, nonchè di quelle indicate agli articoli 19 e 26 della presente legge

I comitati consultivi provinciali sono composti da:

a) sette rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

b) due rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni, ove queste funzionino a livello provinciale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori agricoli dipendenti;

d) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;

f) da un tecnico designato dalle associazioni dei dottori in agraria e dei periti agrari;

g) il dirigente preposto all'ispettorato provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Per i pareri concernenti la concessione di aiuti per le zone delimitate, anche in via di assimilazione, ai sensi del precedente art. 2, i comitati sono integrati, volta per volta, con il presidente della comunità montana e del consorzio intercomunale "comunità collinare del Friuli secondo la rispettiva competenza o dell'amministrazione provinciale per il restante territorio comunale rientrante nell'ambito provinciale.

I presidenti degli enti chiamati ad integrare i comitati consultivi provinciali possono essere sostituti da loro rappresentanti designati dai presidenti stessi volta per volta.

Ciascun comitati consuntivo ha sede presso gli uffici del relativo ispettorato provinciale dell'agricoltura e nomina a proprio segretario il funzionario all'uopo designato dal dirigente preposto all'ispettorato.

I comitati sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica per un quinquennio.

Il presidente di ciascun comitato viene eletto, tra i rappresentanti di cui alla precedente lettera a), dall'intero comitato come integrato ai termini del presente articolo.

I componenti del comitato di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del precedente secondo comma sono nominati, con criteri proporzionali, su designazione delle rispettive organizzazioni più rappresentative per ciascura provincia. In carenza di accordo fra le organizzazioni, per il riparto delle rappresentanze relative alle lettere a) e b) si fara riferimento al più recente dato delle elezioni relative alle commissioni provinciali per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli.

Le riunioni del comitato, salvo che per l'elezione del presidente, sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti effettivi. Il comitato esprime validamente il suo parere a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I comitati di cui al presente articolo costituiscono, ad ogni effetto, organi collegiali consultivi regionali ».

Art. 29.

L'art. 35 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 35 - *Adempimenti relativi all'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola.* — Allorchè è intervenuta la cessione della superfice agraria disponibile dal richiedente dell'indennità di cui al precedente art. 10, ovvero è intervenuta l'acquisizione della superficie da parte dell'organismo fondiario previsto dal precedente art. 20, si provvede agli adempimenti prescritti dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 44 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a termini del successivo art. 36 ».

Art. 30.

Il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo potranno essere consentite, con le modalità di cui al precedente art. 33, eventuali modificazioni del piano stesso, fermo restando l'obiettivo di sviluppo e il termine fissato per il compimento del piano che non dovrà protrarsi per oltre due anni e comunque entro il limite di cui al punto 5), terzo comma del precedente art. 8 ».

Art. 31.

Il primo e secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dal seguente:

« Qualora non possa riconoscersi causa di forza maggiore oppure venga accertato l'impiego degli aiuti in violazione del precedente art. 3 o per scopi diversi da quelli per i quali gli aiuti erano stati concessi, oltre alla revoca si procede altresì al recupero dei contributi corrisposti ».

Art. 32.

L'art. 46 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 46 - *Assunzione transitoria di esperti.* — Le associazioni riconosciute, o che abbiano avuto il riconoscimento ai sensi del precedente art. 44, in attesa del compimento dei corsi di formazione per consulenti socio-economici, e comunque per un periodo massimo di due anni dall'inizio di attuazione dei corsi medesimi, possono avvalersi, su autorizzazione dell'assessore all'agricoltura, delle prestazioni di esperti in possesso di uno dei requisiti sottoelencati:

a) possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline:

scienze agrarie o forestali;
medicina veterinaria;
scienze delle produzioni animali;
scienze naturali o biologiche;

b) possesso del diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario;

c) che abbiano svolto per almeno tre anni attività in organizzazioni aventi carattere professionale, sindacale o cooperativistico nel settore agricolo.

Le associazioni di cui sopra possono usufruire dei contributi previsti al riguardo dal secondo comma del precedente art. 44 ».

Art. 33.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, fanno carico al cap. 7305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981.

In relazione al disposto del precedente art. 5, le denominazioni dei capitoli 7305 della spesa e 559 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Cap. 7305. — Contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina.

Cap. 559. — Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (art. 23, legge 9 maggio 1975, n. 153).

Art. 34.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, fanno carico al cap. 7306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981.

In relazione al disposto del precedente art. 5, le denominazioni dei capitoli 7306 della spesa e 560 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Cap. 7306. — Contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimiliate, il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina.

Cap. 560. — Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (art. 10, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni).

Art. 35.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 bis della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'art. 6 della presente legge, fanno carico al cap. 7307 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5-*ter* della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'art. 7 della presente legge, fanno carico al cap. 7308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981.

In relazione al disposto del precedente art. 7, le denominazioni dei capitoli 7308 della spesa e 561 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Cap. 7308. — Contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale.

Cap. 561. — Acquisizione di fondi per la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale (art. 29, legge 9 maggio 1975, n. 153).

Art. 37.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5-*quater* della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'art. 8 della presente legge, fanno carico al cap. 7309 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al disposto del precedente art. 8, la denominazione del cap. 7309, della spesa viene così modificata: « Contributi alle associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni ».

Art. 38.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 17 della presente legge, fanno carico al cap. 7311 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981.

In relazione al disposto del precedente art. 17, le denominazioni dei capitoli 7311 della spesa e 564 dell'entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:

Cap. 7311. — Assegnazione agli enti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, di fondi per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore agricolo di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano.

Cap. 564. — Acquisizione di fondi per l'assegnazione dei medesimi agli enti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone, operanti nel settore agricolo di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano (articoli 5 e 6 legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni).

Art. 39.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificato con l'art. 19 della presente legge, fanno carico al cap. 7317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al disposto del precedente art. 19, la denominazione del cap. 7317 viene così modificata: « Indennità annua integrativa regionale a favore di giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, che esercitano e si impegnano a continuare l'attività agricola in azienda che abbia il piano di sviluppo approvato ».

Art. 40.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 20 della presente legge, fanno carico al capitolo 8915 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 41.

Per le finalità previste dall'art. 45 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7166 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici ai sensi dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7312 del citato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 42.

In via di interpretazione autentica del primo comma dell'art. 59 e del primo comma dell'art. 60 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, i riferimenti al primo comma e rispettivamente, al settimo comma dell'art. 4 della legge medesima si intendono integrati con il riferimento all'art. 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62.

Art. 43.

Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato nello esercizio 1978 con l'art. 70 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è revocato.

Per le finalità previste dall'art. 26 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative faranno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2002.

L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7313 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri relativi alle annualtà autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 44.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 aprile 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 20.
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 24 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1.

Istituzione

E' istituto nella regione Friuli-Venezia Giulia l'ufficio del difensore civico.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso la presidenza del consiglio regionale.

Art. 2.

Designazione e nomina

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di designazione del consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3.

Requisiti

Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo art. 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4.

Incompatibilità

Non può essere designato all'ufficio del difensore civico chi sia:

a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) componente del comitato centrale ovvero di un comitato provinciale di controllo;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5.

Durata in carica, decadenza e revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente art. 4, il consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente art. 2, secondo comma.

La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6.

Indennità di funzione

Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.

Il difensore civico può essere iscritto, a domanda, al fondo di previdenza per i consiglieri regionali.

Art. 7.

Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'ufficio

La dotazione organica dell'ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal consiglio regionale con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della giunta regionale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

Titolo II

FUNZIONI E POTERI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 8.

Funzioni

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

l'amministrazione regionale;

gli enti e le aziende dipendenti;

gli enti delegatari di funzioni regionali,

per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9.

Poteri

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonchè notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Titolo III

PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO

Art. 10.

Modalità d'intervento

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11.

Rapporto con gli organi statutari della Regione

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al presidente del consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del consiglio;

b) relazioni dettagliate al presidente del consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazioni dettagliate al presidente della giunta regionale per le opportune determinazioni.

L'amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'ufficio del difensore civico.

Art. 12.

Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 aprile 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. **21.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del 24 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«La misura dell'indennità di presenza di cui all'art. 19, secondo comma, dello statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l'importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, introdotto con la legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 è così modificato:

«L'ammontare mensile dell'indennità di presenza può, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70 % delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del consiglio o delle commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata».

Capo II

Art. 3.

Ai consiglieri eletti a far parte dell'ufficio di presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 60 % dell'indennità di carica degli assessori regionali, se eletti vice presidenti del consiglio; nella misura del 40 % dell'indennità di carica degli assessori regionali se eletti segretari dell'ufficio di presidenza.

Ai consiglieri eletti presidenti di commissione permanente o speciale compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza.

Al presidente del consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal presidente della giunta regionale.

Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili.

Art. 4.

Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto in ragione del 25% del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, sulla base media di quindici viaggi di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali.

Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio (solo andata) vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della circoscrizione di Trieste - km 25; per i consiglieri della circoscrizione di Gorizia - km 70; per i consiglieri della circoscrizione di Udine - km 100; per consiglieri della circoscrizione di Pordenone - km 150; per i consiglieri della circoscrizione di Tolmezzo - km 150.

Per ogni giornata di assenza dalle sedute di consiglio o di commissioni permanenti, indipendentemente dalla causa, viene trattenuta una somma pari ad un quindicesimo dell'importo forfettario mensilmente corrisposto.

I consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di rappresentanza o di servizio non hanno diritto al rimborso delle spese di cui sopra.

Art. 5.

Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presidente del consiglio è autorizzato a stipulare convenzioni con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun consigliere di documenti di libero transito sulla autostrada della Regione.

Art. 7.

Il presidente del consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.

Art. 8.

Le somme determinate dalla presente legge e corrisposte forfettariamente si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 aprile 1981

COMELLI

(2880)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811660)